

BGer 8C_659/2017 vom 24. Oktober 2017

Bundesgericht, 2017-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_659_2017

FR: TF 8C_659/2017 du 24 octobre 2017

IT: TF 8C_659/2017 del 24 ottobre 2017

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale. Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239). Le esigenze in queste evenienze sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).

E. 2

I ricorrenti censurano al giudice cantonale, come altre autorità coinvolte, di "non essere stati incapaci di decidere o assumere qualche responsabilità", ma di aver sempre gettato "la palla nell'altro campo, usando terminologie da 'Carbonari delle catacombe' ", ma non censurano alcun arbitrio. La procedura dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo non solo è soggetta a tassa, ma prevede "in ogni caso" il versamento anticipato dell'importo delle spese presumibili, pena la non entrata nel merito del ricorso (art. 47 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa; RL 3.3.1.1). Effettivamente i ricorrenti non hanno saldato l'importo richiesto nel termine impartito. Senza alcuna censura al riguardo, il ricorso sfugge quindi a ogni esame di merito.

E. 3

A titolo abbondanziale, mal si comprendono le altre critiche espresse dai ricorrenti. Infatti, l'aiuto diretto di sostegno al mantenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili (art. 44 cpv. 4 della legge ticinese sull'assistenza e cura a domicilio; RL 6.4.5.5), partecipazione al sussidio effettivamente accordata. L'ammontare delle spese, come emergerebbe dalla decisione del Consiglio di Stato, deriva da ulteriori opere eseguite su espressa volontà dei ricorrenti, che non erano tese ad aumentare la mobilità degli interessati (come previsto dalla

legge), ma finalizzate a compiere una miglioria dei servizi dell'abitazione (rimozione totale delle piastrelle, sistemazione delle pareti per la posa delle piastrelle a tutta altezza e altri interventi). In tutta logica, non si può pretendere che lavori di abbellimento, senza una reale necessità sull'accessibilità ai servizi, siano messi a carico della collettività (4/5 a carico dei Comuni e il rimanente quinto del Cantone; art. 44 cpv. 5 e 6 della legge sull'assistenza e cura a domicilio). Nella misura in cui i ricorrenti lamentano una carenza informazione sia sui preventivi e sui sussidi o un'infelice modalità di esecuzione dei lavori, si tratta di aspetti che esulano dalla procedura di concessione dell'aiuto diretto, ma riguardano esclusivamente le relazioni giuridiche particolari fra i ricorrenti e le persone che hanno operato nell'esecuzione delle opere edili. Le critiche esulano in ogni caso dall'oggetto litigioso.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Non si percepiscono spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.